



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

Delibera di Consiglio Comunale

N. 32 del 30-12-2022

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 16.06.2017 N.100**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,11 in Laganadi e nella Casa comunale, appositamente convocato dal Presidente con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| Componenti in carica | Carica ricoperta | P/A |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Michele Spadaro | Sindaco | Presente |
| Pietro Sacca' | consigliere | Presente |
| Francesco Cartella | consigliere | Presente |
| Rosario D'Agostino | consigliere | Presente |
| Giuseppe D'Agostino | consigliere | Presente |
| Domenico Foti | consigliere | Assente |
| Maria Stefania Polimeni | consigliere | Assente |
| Domenico Princi | consigliere | Presente |
| DOMENICO CALARCO | consigliere | Presente |
| SANTO GAETANO | Consigliere | Presente |
| Francesca Rosetta Morabito | Consigliere | Presente |
| Appello | Presenti 9 | Assenti 2 |

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Neri Assunta Maria.

Assume la presidenza il sig. Domenico Princi, in qualità di Presidente pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta n° 35 del 28-12-2022

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 16.06.2017 N.100

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 16 del 13.10.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RAPPRESENTATO che l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. dispone che, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all' [art. 24](#), alla razionalizzazione periodica di cui all'[art. 20](#) si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTI gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del 20/11/2019, a cura del MEF e della Corte dei conti

al seguente URL:
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa;

PRESO ATTO che, nelle predette Linee guida, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue. "Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione”;

VISTE le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

VISTA la deliberazione n. 6/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta della Corte dei Conti, ove si chiarisce che:

- l’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie [...] persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo;
- appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l’attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti;
- dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 30-12-2022 **COMUNE DI LAGANADI**



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 33 del 20.10.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Laganadi, ai sensi dell'articolo 24 del citato D. Lgs. n. 175/2016, con l'individuazione di quelle da mantenere/alienare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che conferma le risultanze del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C. C. n. 25 del 30.12.2021, il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.
- PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A;

PARTECIPAZIONE DA ALIENARE:

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL'ASPRMONTE S.R.L. (società inattiva).
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO. (società inattiva).
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO. (società inattiva).

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione;

CONSIDERATO:

- che per le partecipazioni per le quali è stata deliberata l'alienazione, l'Ente ha l'onere di effettuare le comunicazioni ai fini dell'attivazione degli adempimenti di competenza delle diverse Società secondo le previsioni dei rispettivi Statuti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 30-12-2022 COMUNE DI LAGANADI



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta da parte delle Società oggetto di alienazione e che pertanto si procederà con i successivi passaggi ai fini della dismissione delle quote;

RICHIAMATA la possibilità fornite dal comma 5-bis dell'art. 24 del T.U.S.P., così come modificato dalla Legge 145/2018 in merito alla sospensione delle cessioni e eventuali progetti di fusione fino al 31.12.2021, a norma del quale " *A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*", e tenuto conto che successivamente con Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 " *le disposizioni del comma 5-bis sono applicate anche per l'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio 2017-2019*";

RILEVATO, pertanto, che alla data odierna la situazione delle partecipazioni del Comune di Laganadi risulta invariata rispetto a quella analizzata in sede di precedente revisione;

PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. **di approvare** la ricognizione al **31/12/2021** delle società in cui il Comune di Laganadi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. n. 33 del 20.10.2017, il cui esito è così di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.
- PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A;

PARTECIPAZIONE DA ALIENARE:

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL'ASPROMONTE S.R.L. (società inattiva).
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO. (società inattiva).
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO. (società inattiva).

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione

3. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate, all'esito della ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione C. C. n. 33 del 20.10.2017;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

di disporre la trasmissione la presente deliberazione e l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., con le modalità di cui all'art 17 del D.L. n. 90/2014, al responsabile competente per gli adempimenti conseguenti ivi compresa la trasmissione della presente a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A), alla Sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

propone altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

f.to Dott.ssa Milena Chilà

Regolarità Tecnica



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Laganadi. 30-12-2022

IL RESPONSABILE AREA PROPONENTE

Dott.ssa Milena Chilà

(Sottoscritto con firma digitale)

Regolarità Contabile

In ordine alla Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole

Laganadi. 30-12-2022

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Milena Chilà

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Su invito del Presidente, illustra il Sindaco la proposta ai Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 16 del 13.10.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RAPPRESENTATO che l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. dispone che, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all' [art. 24](#), alla razionalizzazione periodica di cui all'[art. 20](#) si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 4) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 5) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 6) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - h) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - i) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - j) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - k) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - l) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - m) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - n) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTI gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del 20/11/2019, a cura del MEF e della Corte dei conti al seguente URL: http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa;

PRESO ATTO che, nelle predette Linee guida, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue. "Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione";



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

VISTE le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

VISTA la deliberazione n. 6/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, ove si chiarisce che:

- l'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie [...] persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo;
- appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti;
- dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 33 del 20.10.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Laganadi, ai sensi dell'articolo 24 del citato D. Lgs. n. 175/2016, con l'individuazione di quelle da mantenere/alienare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che conferma le risultanze del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C. C. n. 25 del 30.12.2021, il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.
- PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A;

PARTECIPAZIONE DA ALIENARE:

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL'ASPROMONTE S.R.L. (società inattiva).
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO. (società inattiva).
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO. (società inattiva).

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione;

CONSIDERATO:

- che per le partecipazioni per le quali è stata deliberata l'alienazione, l'Ente ha l'onere di effettuare le comunicazioni ai fini dell'attivazione degli adempimenti di competenza delle diverse Società secondo le previsioni dei rispettivi Statuti;
- che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta da parte delle Società oggetto di alienazione e che pertanto si procederà con i successivi passaggi ai fini della dismissione delle quote;

RICHIAMATA la possibilità fornite dal comma 5-bis dell'art. 24 del T.U.S.P., così come modificato dalla Legge 145/2018 in merito alla sospensione delle cessioni e eventuali progetti di fusione fino al 31.12.2021, a norma del quale “ *A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate*



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione", e tenuto conto che successivamente con Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 " le disposizioni del comma 5-bis sono applicate anche per l'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio 2017-2019";

RILEVATO, pertanto, che alla data odierna la situazione delle partecipazioni del Comune di Laganadi risulta invariata rispetto a quella analizzata in sede di precedente revisione;

PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:

Presenti n.9 – Assenti n. 2 (Foti e Polimeni) -Votanti n. 9 su n. 8 consiglieri presenti (oltre il Sindaco) – Astenuti n. 0 – Favorevoli n.9 -Contrari n. 0

DELIBERA

5. **di approvare** la ricognizione al **31/12/2021** delle società in cui il Comune di Laganadi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. n. 33 del 20.10.2017, il cui esito è così di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.
- PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A;

PARTECIPAZIONE DA ALIENARE:



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL’ASPRMONTE S.R.L. (società inattiva).
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO. (società inattiva).
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO. (società inattiva).

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione

7. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate, all’esito delle ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione C. C. n. 33 del 20.10.2017;
8. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato A);

di disporre la trasmissione la presente deliberazione e l’esito della ricognizione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P., con le modalità di cui all’art 17 del D.L. n. 90/2014, al responsabile competente per gli adempimenti conseguenti ivi compresa la trasmissione della presente a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato A), alla Sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Assunta Maria Neri

IL Presidente

f.to Domenico Princi



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al

Li, _____.

L'RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Geom. Angelo D'agostino
(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Laganadi, Li 30-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Neri Assunta Maria
(Sottoscritto con Firma Digitale)